

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-368 del 23/01/2026
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Autorizzazione alla notifica generale SM1197 per spedizioni transfrontaliere di rifiuti EER 15.01.06 (importazione) all'impianto Selezione e recupero HERAMBIENTE SpA di Coriano (RN). Notificatore AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-403 del 23/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventitre GENNAIO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

**Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Autorizzazione alla notifica generale SM1197 per spedizioni transfrontaliere di rifiuti EER 15.01.06 (importazione) all'impianto Selezione e recupero HERAMBIENTE SpA di Coriano (RN). Notificatore AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino.**

Notifica	SM1197
Notificatore	AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino sede legale: Via Andrea di Superchio n.16, San Marino
Produttore/Impianto	AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino centro di raccolta: Strada IV Gualdaria n.1, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAMBIENTE SpA - sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4 Impianto di Selezione e Recupero di Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione di trattamento	R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1197; Documento di Movimento SM1197; Allegato 1 - Trasportatori ed elenco mezzi; Allegato 2 - Itinerari.

**Approvazione della Notifica**

**I. Decisione**

1. **La Notifica SM1197** per il trasporto dei seguenti rifiuti

Codice EER	15.01.06 - Imballaggi di materiali misti
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	Y46
Numero di spedizioni	200
Quantità totale	1300 Tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (cassone scarrabile o compattatori)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto di Selezione e Recupero ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAMBIENTE SpA, con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006**, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ai sensi del Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2.

- La presente Decisione è **valida fino al 30.11.2026** in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino, Dipartimento Territorio e Ambiente) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
- La presente Decisione non è trasferibile.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.

5. I documenti allegati sono parte integrante della presente Decisione.
6. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranche successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n.370/1998, almeno pari a:  
 $T = 300 \times 1300 \text{ tonnellate} \times 39,8 \text{ Km}$  (itinerario più lungo)  
 $S = 2.000.000 \times 1300 \text{ tonnellate}$   
 $G = (T + S)/1936,27$ .  
 Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminato il computo della garanzia finanziaria (proposta dal Notificatore per un importo pari a € 1.360.016,44), non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.
7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito di presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006, e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione è trasmessa per conoscenza al SAC di ARPAE Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. Il rifiuto identificato con il codice EER 15.01.06 è riferito alla frazione differenziata costituita da plastiche e metalli (barattolame) proveniente dai servizi di raccolta di rifiuti urbani in territorio sammarinese.
2. Il rifiuto oggetto di notifica sarà destinato all'impianto HERAMBIENTE SpA, in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, autorizzato con atto n.1365 del 15.03.2017 e ss.mm., per essere sottoposto all'operazione intermedia di recupero R12.
  - Le frazioni recuperabili derivanti dall'operazione R12 saranno successivamente conferite con codice EER 19.12.04 alla ditta STARPLASTICK S.r.l. - impianto Via H.P. Spaak snc, Corcagnano (PR) per l'operazione di recupero non-intermedio R3.
  - Il sovrallo derivante dall'operazione R12, conferito con codice EER 19.12.12, sarà inviato ad altri impianti HERAMBIENTE SpA per l'operazione di recupero non-intermedio R1:
    - impianto wte Via Raibano n.32, Coriano (RN);
    - impianto wte Via Grigioni n.19, Forlì (FC).
3. Ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti potranno essere utilizzati esclusivamente i vettori indicati in Allegato 1 al presente atto, con i mezzi riportati nel medesimo allegato.
4. Non è ammessa l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di vettori e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per tutta la durata prevista per la notifica (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
5. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato alla casella 9 del documento di notifica SM1197 e dei relativi documenti di movimento.
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento e trasporto indicate nella notifica in oggetto.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla notifica, l'itinerario Principale è costituito da un percorso su strada di 34,9 Km. Sono inoltre previsti 5 percorsi Alternativi su strada (percorso SS16 di 36,7 Km; percorso San Salvatore di 33,2 Km; percorso Gaiofana-San Salvatore di 38,1 Km; percorso Morciano di 39,8 Km; percorso Faetano-Coriano di 27,6 Km), in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
8. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con modalità idonee ad impedire alterazioni del relativo carico (ad

esempio, a causa di infiltrazioni di acqua piovana), che determinano una modifica dei quantitativi registrati. Qualora il carico a destinazione presenti una differenza di peso superiore a 120 Kg, l'impianto dovrà respingere la spedizione ed il Notificatore dovrà riprendere il carico, utilizzando il medesimo Documento di Movimento e adempiendo agli obblighi di pronta comunicazione alle Autorità competenti.

9. Prima dell'avvio delle spedizioni, il Notificatore deve trasmettere apposita istruzione operativa interna, attinente a caricamento e trasporto dei rifiuti, validata dall'Autorità competente di spedizione, che descriva, tra l'altro, la ripresa del rifiuto qualora la spedizione non sia effettuata come autorizzato, come prescritto al precedente punto 8.
10. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
11. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato al campo 10 del Documento di Movimento, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
12. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate, dalle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
13. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione, HERAMBIENTE SpA di Via Raibano n.32, Coriano (RN), anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 recante "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dei dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e modi ivi previsti.

### **III. Avvertimenti**

1. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ed in particolare può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
2. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Regolamento (CE) n.1013/2006.
3. Le autorizzazioni al trasporto, le polizze assicurative di responsabilità civile, le licenze degli impianti di partenza e di destinazione dovranno essere aggiornate prima della loro scadenza e trasmesse a tutte le Autorità interessate.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate ed al destinatario, trasmettendo copia firmata del Documento di Movimento compilato, come indicato alla lett. a) dell'art.16 del Reg. (CE) n.1013/2006, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art.16, lett. b) del medesimo Regolamento.
5. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
6. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
7. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 il Notificatore deve informare le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, immediatamente o possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche nelle modalità e/o condizioni della spedizione, compresi cambiamenti nei

quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate ritengano che le modifiche non richiedano una nuova notifica.

8. L'impianto di destinazione HERAMBIENTE SpA, ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione intermedia di recupero (R12), dovrà inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'Art. 16 lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006.
9. L'impianto di destinazione di HERAMBIENTE SpA, Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione intermedia di recupero (R12) deve
  - certificare l'avvenuta operazione intermedia di recupero dei rifiuti, non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione e non oltre un anno civile o termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'Art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006;
  - farsi rilasciare dall'impianto dove si svolgerà l'operazione di recupero non-intermedio, non oltre un anno civile dalla consegna dei rifiuti, il certificato che attesti l'avvenuta operazione di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'Art. 15 lettera e) del Reg. (CE) n.1013/2006. Tale certificato deve essere trasmesso alle Autorità competenti interessate e al Notificatore, indicando la spedizione cui detto certificato si riferisce, circoscritta al carico di rifiuti provenienti dall'impianto dove si è svolta l'operazione intermedia di recupero, ai fini della tracciabilità del rifiuto.
10. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
11. Qualora l'impianto di destinazione HERAMBIENTE SpA, ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN) dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti, rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
12. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile, terzi e auto, etc.) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione.
13. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006.
14. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM1197 ed i relativi documenti debitamente compilati, sono trasmessi in originale al Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro, firma e data apposti in originale da ARPAE, ed in copia agli altri destinatari.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura in oggetto sono stati trasmessi con nota Rep: n.TTR 2025/0809U dell'U.P.A.V. di San Marino, acquisiti al prot.n. PG/2025/194908, al prot.n. PG/2025/194909 e al prot.n. PG/2025/194921 in data 03.11.2025, e con nota Rep: n.TTR 2026/0006U dell'U.P.A.V. di San Marino, acquisita al prot.n. PG/2026/3031 in data 09.01.2026.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già agli atti del SAC di ARPAE Rimini, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione, ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAMBIENTE SpA, avente sede legale in comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n.2/4, è in possesso dell'Autorizzazione rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2017-1365 del 15.03.2017 e ss.mm., finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R12).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex del D.Lgs. n.159/2011,

mediante verifica dell'iscrizione alla cosiddetta "white list" della società HERAMBIENTE SpA (P.IVA 03675900280) nell'elenco "Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione", come pubblicato sul sito web della Prefettura di Bologna (con scadenza al 27.01.2026, in aggiornamento).

È fatta salva la possibilità revocare il presente atto qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti di cui alla presente procedura (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni ARPAE), si ritiene valido il versamento di € 5.293,68 effettuato dal Notificatore in data 09.01.2026.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti della sottoscritta Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

#### **V. Rimedi giuridici**

Il presente Provvedimento è trasmesso all'AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino, all'U.P.A.V. Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino, alla società HERAMBIENTE SpA e, per conoscenza, all'Ufficio Dogane di Rimini, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, al Servizio Rifiuti e Bonifica Siti della Regione Emilia Romagna, alla Prefettura di Bologna.

Avverso al presente Provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni,  
la Responsabile delegata**

***Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**